

**Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico ....**

ALUNNO \_\_\_\_\_

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

- Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
- Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

*(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)*

**Firma Genitore:** \_\_\_\_\_

**Firma Genitore:** \_\_\_\_\_ **Firma Studente** (se maggiorenne): \_\_\_\_\_

(\* Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni)

(\* Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)

(\* Cancellare la voce che non si utilizza

Data, \_\_\_\_\_

Scuola: I.T. Archimede Catania Classe: \_\_\_\_\_ Sezione: \_\_\_\_\_

Art. 9 n. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

*“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.*

**Segue >**

Il/lasottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Alla luce delle disposizioni del Codice civile, in materia di filiazione, la scelta in oggetto, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia comunque condivisa.

In particolare il genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Catania, \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_